DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 155/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2004 del 24 settembre 2004 (¹).
- (2) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (²) è stato integrato nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004 del 26 aprile 2004 (³), con adeguamenti nazionali specifici.
- (3) Il regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (4), rettificato dalla GU L 229 del 29.6.2004, pag. 3, deve essere integrato nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, al punto 66h [regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente testo:

- «, modificato da:
- 32004 R 0849: regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 229 del 29.6.2004, pag. 3.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 849/2004, rettificato dalla GU L 229 del 29.6.2004, pag. 3, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 64 del 10.3.2005, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1.

IT

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE Il presidente Kjartan JÓHANNSSON

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.